



**COMUNE DI ADRANO
PROVINCIA DI CATANIA**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE (TOSAP)**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°05 del 13.02.2008
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n°46 del 24.11.2009*

SOMMARIO

CAPO I - CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art.1 Disposizioni generali
- Art.2 Occupazioni permanenti e temporanee
- Art.3 Richiesta di occupazioni di spazi ed aree pubbliche
- Art.4 Procedimento per il rilascio delle concessioni
- Art.5 Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art.6 Prescrizioni per le occupazioni
- Art.7 Occupazione d'urgenza
- Art.8 Divieto temporaneo di occupazione
- Art.9 Decadenza della concessione
- Art.10 Revoca della concessione
- Art.11 Rinnovo delle concessioni
- Art.12 Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

CAPO II - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art.13 Disposizioni generali
- Art.14 Esclusioni ed esenzioni
- Art.15 Graduazione della tassa
- Art.16 Criteri per la determinazione della tassa
- Art.17 Misurazione dell'area occupata - criteri
- Art.18 Tariffe
- Art.19 Tariffa per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di servizi pubblici
- Art.20 Maggiorazioni e riduzioni

CAPO III - PASSI CARRABILI

- Art.21 Definizione
- Art.22 Autorizzazione
- Art.23 Requisiti per l'autorizzazione
- Art.24 Durata dell'Occupazione
- Art.25 Obblighi per il titolare
- Art.26 Diniego
- Art.27 Procedimento
- Art.28 Determinazione e misurazione della superficie del passo carrabile
- Art.29 Riconoscimento del passo carrabile
- Art.30 Controllo e gestione del passo carrabile
- Art.31 Rinuncia
- Art.32 Revoca
- Art.33 Tassa

CAPO IV - GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TASSA

- Art.34 Denuncia e versamento della tassa
- Art.35 Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- Art.36 Servizio in concessione
- Art.37 Sanzioni
- Art.38 Statuto dei diritti del contribuente
- Art.39 Informazione del contribuente
- Art.40 Conoscenza degli atti e semplificazione
- Art.41 Chiarezza e motivazione degli atti
- Art.42 Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente
- Art.43 Interpello del contribuente
- Art.44 Tutela dell'integrità patrimoniale
- Art.45 Entrata in vigore

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art.1

Le disposizioni generali

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo del comune Adrano.
2. Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.
3. Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge vigenti ed in particolare le norme contenute nello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 e nel D.lgs 26 gennaio 2001, n. 32, di attuazione dell'art. 16 di tale legge.

Art.2

Le occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.
2. Permanenti, le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Temporanee, le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art.3

La richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

1. Chiunque intenda, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve presentare domanda in carta legale all'ufficio protocollo generale del Comune di adrano; la domanda deve contenere:
le generalità e domicilio del richiedente;
il motivo per cui si chiede l'occupazione;
la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.
2. Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune o dalla Provincia, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.
3. La domanda deve essere presentata anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.
4. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, è preferito chi ha presentato per primo la domanda. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari degli esercizi commerciali che chiedono la concessione dello spazio antistante gli esercizi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art.4

Il procedimento per il rilascio delle concessioni

(come modificato, al punto 1, con delibera del Consiglio Comunale n° 46 del 24.11.2009)

1. **Le domande sono assegnate agli Uffici comunali competenti per materia, che provvedano all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art.7 della L. 241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento.**
2. Sulla domanda si provvede nei termini e con le modalità stabilite per i procedimenti amministrativi, come determinati dalla legge n.241/90. In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

Art. 5

Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Nel caso in cui la richiesta di occupazione venga accolta, l'autorizzazione e la concessione sono rilasciate con propri provvedimenti dal Responsabile del Servizio Sviluppo Economico o dal suo Funzionario delegato, previa acquisizione, ove necessari, dei pareri dei Servizi Tecnici.
2. La concessione o l'autorizzazione dovrà essere ritirata dal richiedente prima dell'inizio dell'occupazione. Copia dell'atto di concessione o autorizzazione sarà inviata al Responsabile del servizio tributi, o al concessionario del servizio di riscossione, per i provvedimenti consequenziali.
3. Nell'atto di concessione devono essere indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.
4. Le concessioni sono dunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Edilizia e per il commercio su aree pubbliche vigenti nel Comune.
5. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.
6. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute ad altri soggetti. Nel caso in cui la concessione è legata allo svolgimento di una attività commerciale e si è in presenza di cessione di azienda o rami di essa, la concessione di suolo pubblico verrà automaticamente volturata al subentrante.
7. Le concessioni valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare all'esercizio di attività soggette a particolari prescrizioni normative.
8. Le concessioni sono accordate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
 - c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
 - d) a termine, per la durata massima di anni ventinove
9. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Art. 6

Gli obblighi che devono essere osservati per l'esercizio delle occupazioni

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.
2. E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del comune o della provincia ad ottenere la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.
3. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.
4. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Art.7

Occupazione d'urgenza

1. Per fare fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono nessun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, o autorizzazione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale via fax o con telegramma.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto dall'art.30 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16/12/92 n.495 e s.m.i.)

Art.8

Il divieto temporaneo di occupazione

Le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche possono essere sospese temporaneamente per ragioni di ordine pubblico, nell'interesse della viabilità o per particolari esigenze dell'Amministrazione.

Art.9

La decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione può essere pronunciata per i seguenti motivi:
 - mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
 - reiterare violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
 - la violazione di norme di legge o regolamenti in materia di occupazione dei suoli.

Art.10

La revoca della concessione

1. Il funzionario responsabile può revocare le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

Art.11

Il rinnovo delle concessioni

1. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno **novanta** prima giorni della scadenza.

Art.12

Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

1. Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi.

2. Il suddetto termine dovrà essere congruo in relazione alle opere o materiale da rimuovere.

3. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi, con applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa.

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 13

Le disposizioni generali

1. Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n.507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono parametri soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Sono soggette all'imposizione da parte del Comune anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali che attraversano il centro abitato, in quanto questo comune ha popolazione superiore a diecimila abitanti.

Art.14

Esclusioni ed esenzioni

1. Sono escluse dalla tassa le occupazioni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del demanio statale.

2. Sono esenti dalla tassa, oltre quelle indicate nelle lettere a) b) c) d) e) f) g) dell'art.49 del D.Lgs. 507/93, le seguenti occupazioni individuate ai sensi della lettera d) del predetto articolo, ferme restando le necessarie autorizzazioni:

- occupazioni di durata non superiore a 12 ore per l'attuazione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali e di beneficenza, celebrative, sportive e del tempo libero, purché svolte da soggetti che non esercitano attività economica;
- occupazioni non superiori a 12 ore con ponti, pali, mezzi meccanici, operativi e simili per l'esecuzione di piccoli lavori di riparazione e manutenzione di immobili, di manutenzione del verde, per traslochi ecc;
- occupazioni con tappeti o moquettes, vasi o fioriere purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- occupazioni di soprassuolo pubblico con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
- occupazioni fino ad un massimo di 120 minuti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
- occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree a ciò destinate dal Comune;

- occupazioni permanenti o temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola.

Art.15

La graduazione della tassa

La classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche rimane quello adottato con deliberazione della Commissione Straordinaria n°124 del 09/03/1993, secondo cui il territorio comunale è classificato nelle seguenti categorie:
Strade, spazi ed aree pubbliche di 1^ categoria
Strade, spazi ed aree pubbliche di 2^ categoria:
Strade, spazi ed aree pubbliche di 3^ categoria:

Art.16

I criteri per la commisurazione della superficie da assoggettare a tassazione

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenete decimali.
2. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
4. Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art.46 del D.Lgs. 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.
6. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

Art.17

I casi particolari di misurazione dell'area occupata

1. La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal soggetto affidatario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.
2. Ove le tende o simili infissi siano posti a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
3. I vasi delle piante, le balaustre e ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.
4. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Art.18

Le tariffe

1. Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art.15.
2. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
3. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art.15, in rapporto alla durata delle occupazioni stesse.

4. A tale scopo vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento:

- a) occupazioni fino a 6 ore: riduzione del 50%;
- b) occupazioni da 6 a 12 ore: riduzione del 50%
- c) occupazioni da 12 ore fino a 18 ore: riduzione del 25%
- d) occupazioni oltre 18 ore e fino a 24 ore. tariffa giornaliera intera
- e) occupazioni fino a 14 giorni tariffa ordinaria
- f) occupazioni oltre i 14 giorni tariffa ridotta del 50%

Vengono inoltre distinte le seguenti fattispecie:

- A) Occupazioni da parte di attività ambulanti.
- B) Occupazioni da parte di produttori agricoli.
- C) Occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
- D) Occupazioni per attività edilizia.

5. Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto Legislativo 507 del 1993 e quelle contemplate dal presente regolamento.

Art. 19

Tariffa per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto delle aziende di erogazione di acqua, gas, telefono ed energia elettrica e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali di servizi medesimi, la tassa è determinata ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettera f) n. 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

2. L'ammontare della tassa da pagare per le aziende erogatrici di cui al comma 1, è determinata in base al numero complessivo delle utenze servite dalla singola azienda per la misura unitaria di tariffa che, appartenendo il comune di Adrano alla classe di comuni con oltre ventimila abitanti, è pari a Euro 0,65 (€1.250). Per utenza si intende il singolo contratto stipulato per ogni fornitura.

3. Le aziende erogatrici di cui al comma 1, devono presentare contestualmente al pagamento della tassa, un'apposita dichiarazione in cui viene precisato il numero complessivo delle utenze.

4. Il canone minimo da corrispondere è di Euro 516,46 nel caso in cui l'ammontare della tassa stabilita in base al numero delle utenze, sia inferiore a tale importo.

5. L'importo della tassa determinata ai sensi dei commi precedenti è automaticamente rivalutata ogni anno in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 20

Le maggiorazioni e riduzioni della tassa

1. Alla tassa si applicano le seguenti riduzioni o maggiorazioni:

- a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507 del 1993, la tariffa è ridotta del 65%;
- b) per le occupazioni permanenti con tende o simili, fisse o retrattili, la tariffa è ridotta del 70% per cento;
- c) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507 del 1993, la tariffa è ridotta del 50%;
- d) per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del venti per cento;

CAPO III
PASSI CARRABILI

Art.21

Definizione

1. Si definisce passo carrabile l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli, ed è costituito da una interruzione del marciapiedi, o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Esso può essere identificato anche dai quei manufatti, costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi.
3. Nel caso non esista marciapiede e l'accesso avviene a raso, rispetto al filo stradale, senza opere visibili che denotino occupazione di superficie, è consentito in conformità e con le procedure e modalità previste dall'art.44, comma 8, del D.Lgs: 507/93, evitare la sosta da parte di terzi sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di mq 10, da calcolarsi ipotizzando una profondità di occupazione di un metro tra la carreggiata stradale ed il perimetro del fabbricato, senza alcun opera né esercizio di alcuna attività.

Art.22

Autorizzazione

1. La realizzazione dei passi carrabili è subordinata alla autorizzazione rilasciata dal dirigente del Servizio di Polizia Municipale o da un suo delegato nel rispetto delle disposizioni di legge in materia urbanistica ed edilizia, del Codice della Strada e relativo Regolamento attuativo.

Art.23

Requisiti per l'autorizzazione

I passi carrabili devono essere realizzati conformemente alle prescrizioni del presente regolamento:

1. debbono essere costruiti con materiali durevoli, di adeguate caratteristiche, e sempre manutenti in modo da evitare apporto di materiali di qualsiasi natura e lo scolo delle acque piovane sulla sede stradale;
2. debbono insistere ad una distanza di almeno mt. 12 dalle intersezioni. salve, in quanto applicabili le deroghe previste dall'art. 46 regolamento di esecuzione C.d.S., e, in ogni caso, debbono essere visibili ad una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita sulla strada medesima;
3. debbono poter consentire la rapida immissione dei veicoli alla proprietà laterale e l'accesso ad altre aree laterali destinati allo stazionamento dei veicoli, secondo le norme urbanistiche ed edilizie e soprattutto non impedire, ostacolare o intralciare la fluidità della circolazione stradale;
4. nel caso in cui l'accesso ad un'area laterale sia destinato ad un notevole traffico pedonale oltre che veicolare, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.

Art.24

Durata dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione del passo carrabile è rilasciata per un anno e si intende rinnovata con il versamento della relativa tassa entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo disdetta del richiedente da darsi almeno un mese prima della scadenza.
2. L'autorizzazione decade in caso di trasferimento della proprietà del passo carrabile, sempre che non venga inoltrata istanza di subentro dal nuovo proprietario entro gg. 60 dall'avvenuto trasferimento di proprietà.

3. Resta valida la facoltà del Comune di avvalersi in ogni momento della revoca nei casi previsti al successivo art.32

Art.25

obblighi per il titolare

1.L'autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere autorizzate.

2.Il titolare della concessione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare le sezioni dei medesimi, ne le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.

Art.26

Diniego

Il Comune può negare l'autorizzazione ai passi carrabili quando ciò comporti pregiudizio per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, ovvero per motivi di pubblico interesse.

Art.27

Procedimento

1.Chunque intenda usufruire di un passo carrabile deve presentare istanza in carta legale al protocollo generale dell'Ente, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

1.Il responsabile del procedimento, nominato nell'ambito della Polizia Municipale avrà cura dell'iter procedimentale dall'istruzione della pratica fino alla materiale consegna al richiedente del segnale autorizzativo, compiendo le attività e valendosi dei poteri stabiliti dalle disposizioni di legge in materia e del presente regolamento.

2.La domanda, resa in forma di autocertificazione ai sensi della legge n. 15/68, dovrà contenere le generalità del proprietario richiedente, il codice fiscale, la sua residenza e il domicilio, le necessarie indicazioni per l'individuazione del locale o dell'area interessata e dovrà contenere inoltre l'esplicita dichiarazione relativamente alle dimensioni del passo carrabile ed alle distanze dalla più prossima intersezione stradale.

3.L'Ufficio competente potrà richiedere un'apposita planimetria nei casi in cui possono sorgere dubbi sulla rispondenza dei dati dichiarati con le norme fissate del C.d.S.

4.Quando la domanda sia presentata da enti, società, istituzioni, associazioni, fondazioni, comitati e simili dovrà risultare la denominazione, la forma associativa, la sede nonché il nominativo delle persone che ne hanno la legale rappresentanza.

5.Le istanze degli interessati, complete in ogni parte e corredate dagli allegati richiesti, verranno esaminate e decise nel termine di 90 gg. solo per il primo anno di applicazione, in seguito verranno esitate nel termine di 30 gg. dalla presentazione.

Art.28

Determinazione e misurazione della superficie del passo carrabile

La superficie del passo carrabile, espressa in metri quadri, viene calcolata moltiplicando l'ampiezza dell'accesso, nel senso da dove comincia l'alterazione del marciapiedi a dove finisce, che, per esigenze di semplificazione, sarà convenzionalmente indicata in un metro lineare.

Art.29

Riconoscimento del passo carrabile

Ogni passo carrabile autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale, previsto dalla vigente normativa; il segnale in questione è

fornito dal competente ufficio comunale, a cura e spese del richiedente, al momento del rilascio dell'autorizzazione. I cittadini che non sono in possesso del cartello di Passo Carrabile (per furto o altro) possono chiederne la sostituzione dietro il pagamento del costo del cartello. Il cartello se è stato oggetto di furto viene rilasciato gratuitamente dietro presentazione della denuncia di furto fatta presso le forze dell'Ordine.

Art.30

Controllo e gestione del passo carrabile.

Il controllo e la gestione spetta all'Area Funzionale della Polizia Municipale.

Art.31

Rinunzia

Il titolare dell'autorizzazione può avanzare istanza di rinunzia al Comune entro e non oltre il 30 settembre dell'anno in corso, in difetto della quale l'autorizzazione si intende tacitamente rinnovata.

Art.32

Revoca

1. Il Comune ha la facoltà di revocare le autorizzazioni rilasciate in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sicurezza e fluidità della sicurezza stradale, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. La concessione può essere revocata, altresì, senza alcun diritto di restituzione della tassa già versata, nei seguenti casi:

- per reiterate inottemperanza alle disposizioni del presente regolamento;
- per il mancato pagamento della tassa, entro 30 gg. dalla scadenza annuale, previa diffida formale alla regolarizzazione del pagamento con i relativi oneri ed interessi legali.

Art.33

Tassa

1. I titolari di passi carrabili e degli accesi di cui ai precedenti articoli, sono tenuti alla denuncia dell'utilizzazione del passo ed al pagamento della tassa, con le modalità di cui all'art.50 del D.Lgs.507/93.

2. La tassa può essere definitivamente assolta mediante versamento, in qualsiasi momento e a richiesta dell'interessato, di una somma pari a 20 annualità del tributo.

CAPO IV

GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TASSA

Art.34

La denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando i modelli messi a disposizione dall'Ente locale, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione stessa. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo.
3. Qualora si verificano variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma 1, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.
4. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.
5. Per le occupazioni di sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.
6. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, sull'apposito modello approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
7. L'importo deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se è superiore a detto importo.
8. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
9. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.
Nel caso previsto nel comma precedente, il pagamento della tassa, ferma restando la facoltà di versamento frazionato deve essere effettuato anticipatamente
10. La tassa, se di importo superiore al euro 258,23 per ogni occupazione, può essere corrisposta in 4 rate, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento.
- 11) Qualora, superato l'importo di cui sopra, il versamento è effettuato in ogni caso in un'unica soluzione, l'importo è ulteriormente ridotto del 40%.
12. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

Art.35

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

1. Per i termini dell'accertamento, del rimborso e della riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 1, comma 161, 163 e 164 della legge n. 296 del 2006.
2. Si applicano i principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, sullo statuto dei diritti del contribuente e nel D. Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, che riguardano la motivazione degli atti di accertamento e liquidazione.

Art.36

Servizio in concessione

Il servizio di accertamento e riscossione della tassa, oltre che essere effettuato dal Comune per mezzo dei suoi dipendenti, può essere affidato in concessione a terzi, ai sensi dell'art.52 del D.Lgs.507/93.

Art.37

Sanzioni

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 507 del 1993 ed agli articoli

13 e 15 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 471, nonché i principi contenuti nelle disposizioni del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472. (20)

2. Le violazioni delle norme amministrative concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934 n.383 (e successive modificazioni), della L. 24 novembre 1981 n. 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30 aprile 1992 n.285 (e successive modificazioni).

Art.38

Statuto dei diritti del contribuente

Si applicano i principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, sullo statuto dei diritti del contribuente e nel D.lgs 26 gennaio 2001, n. 32, che riguardano la motivazione degli atti di accertamento e liquidazione, di seguito riportati.

Art.39

Informazione del contribuente

1. L'Amministrazione Comunale deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria.
2. L'Amministrazione Comunale deve portare a conoscenza dei contribuenti, tempestivamente e con i mezzi idonei, tutte le circolari da essa emanate nonché ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.

Art.40

Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L'Amministrazione Comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari. L'Amministrazione Comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di incombenze e nelle forme meno costose e più agevoli.

2. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

Art.41

Chiarezza e motivazione degli atti

1. Secondo le disposizioni dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e dell'art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento; dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

Art.42

Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

Art.43

Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione comunale ed indirizzare al competente ufficio tributario, che risponde entro 120 giorni dalla ricezione, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2. La risposta dell'Amministrazione, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione, o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione può rispondere collettivamente, attraverso una circolare che verrà portata a conoscenza della collettività con forme appropriate (manifesti affissi all'albo pretorio e negli spazi delle affissioni pubbliche, comunicati stampa, sito Web del comune ecc.).

Art.44

Tutela dell'integrità patrimoniale

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.
2. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito ai soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

Art.45

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo gennaio 2008.